

Schema di accordo per lo sviluppo dell'e-Government e della società dell'informazione

tra

la Regione Veneto, Giunta Regionale, con sede in Venezia – Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279 (di seguito denominata “Amministrazione concedente), rappresentata da _____ nella sua qualità di Dirigente della Direzione Sistemi Informativi

La Regione Campania – Giunta Regionale, con sede in via S. Lucia 81, 80132 Napoli codice fiscale 80011990639, rappresentata da _____, in qualità di _____ nato a _____ il _____ CF _____, domiciliato per ragioni della carica presso la sede della stessa, d’ora in poi denominata ‘Amministrazione utilizzatrice’

congiuntamente indicati “le Parti”

Premesso che:

- l'articolo 4 del Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante “Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm, della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, così come modificato dall'articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- l'articolo 25, primo comma, della Legge 24 novembre 2000, n. 340, recante “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999”, il quale prescrive che “le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze”;
- l'articolo 26, comma 2, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)”, il quale, al fine di “assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonché di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia” ha conferito al Ministro per l'innovazione e le tecnologie la competenza a stabilire “le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni comunicano le informazioni relative ai programmi informatici, realizzati su loro specifica richiesta, di cui essi dispongono, al fine di consentire il riuso previsto dall’articolo 25 della legge 340/2000”;
- la Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003, concernente “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- gli articoli 68, 69 e 70 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'Amministrazione Digitale”;
- le disposizioni sul riuso contenute nel “Codice dell'Amministrazione Digitale” in particolare per quanto riguarda i diritti ed i doveri dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di riuso di un prodotto software e le condizioni sotto le quali è possibile studiarlo, usarlo, modificarlo e ridistribuirlo;
- l'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2005, recante “Razionalizzazione in merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1, commi 192, 193 e 194 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005)”;

Considerato che:

- le Parti, intendono con questo accordo dare seguito a una sinergia che consenta nel tempo di condividere linee di azioni e collaborare nella realizzazione di iniziative volte alla modernizzazione della Pubblica Amministrazione e allo sviluppo della società dell'informazione in un'ottica di crescita della competitività del sistema paese per mezzo anche delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- le Parti colgono l'opportunità rappresentata dal riuso del prodotto denominato MyPay per costituire una comunità di sviluppo di tecnologie, linee guida, pratiche d'uso, per la semplificazione del rapporto tra

cittadini e istituzioni e per garantire pari opportunità ai cittadini rispetto alle prerogative offerte dai processi di digitalizzazione della società;

- le Parti convengono che le medesime regole per il riuso di software denominato MyPay descritte in questo accordo saranno estese anche al riuso di altri software, linee guida, pratiche d'uso e più in generale a iniziative di sviluppo congiunto che si ritenga opportuno promuovere;
- la realizzazione del programma applicativo, denominato MyPAY, è stata richiesta, commissionata e finanziata dall'Amministrazione concedente a _____;
- il programma di cui sopra – in osservanza delle norme vigenti in materia – è stato sviluppato e creato appositamente per soddisfare le esigenze funzionali dell'Amministrazione concedente, che ne ha acquisito il diritto di proprietà e di sfruttamento economico;
- la Regione Veneto ritiene strategico, nel settore della Tecnologia dell'Informazione, stimolare la creazione di economie di scala e vede nella condivisione della conoscenza del software e nella gestione condivisa gli strumenti in grado di garantire il raggiungimento di questo risultato;
- stante l'opportunità, prevista dalla normativa vigente, di usufruire per le proprie esigenze dei sistemi applicativi sviluppati da altre Pubbliche Amministrazioni, le Amministrazioni utilizzatrice in data [indicare la data] ha richiesto [specificare il mezzo: es. "con nota prot. n." o "via e-mail", ecc.] all'Amministrazione concedente di prendere visione di detto programma;
- le Amministrazione utilizzatrice, a seguito delle verifiche effettuate, in data [indicare la data] ha espresso [specificare il mezzo: es. "con nota prot. n." o "via e-mail", ecc.] all'Amministrazione concedente una valutazione positiva circa l'opportunità di utilizzare detto programma per il soddisfacimento delle proprie esigenze di automazione, pur tenendo conto delle necessarie personalizzazioni, ed ha pertanto richiesto all'amministrazione concedente di poter utilizzare il programma in parola;
- l'Amministrazione concedente, alla luce delle norme sopra richiamate e delle finalità dalle stesse perseguite, ha accolto la richiesta come sopra formulata;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Organizzazione

Con il presente accordo è istituita una commissione di gestione con il compito di individuare e coordinare le linee di sviluppo condiviso dell'e-government e della società dell'informazione nelle rispettive regioni. Alla commissione partecipano:

- il dirigente responsabile del Settore Sistemi Informativi della Regione del Veneto o suo delegato;
- il dirigente responsabile del _____ della Regione Campania o suo delegato;

L'accordo tecnico ha lo scopo di creare sinergie tra le Parti, al fine di incentivare sviluppi futuri che potranno essere realizzati attraverso ulteriori atti integrativi del presente accordo, legati all'ideazione di nuovi progetti e servizi da erogare congiuntamente ai rispettivi territori. In tal caso le parti si impegnano sin da ora a regolamentare i progetti, i servizi e le intese future attraverso l'integrazione del presente documento o con la predisposizione di atti integrativi ad hoc.

Art. 2 Termini del riuso

L'Amministrazione concedente concede alle Amministrazioni utilizzatrici, a tempo indeterminato e a titolo gratuito e non esclusivo, il diritto di analizzare, utilizzare, modificare a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e con le modalità di seguito indicate, il programma applicativo denominato MyPay fruendo del codice in formato sorgente completo della relativa documentazione agli atti della Direzione Sistemi Informativi.

Salvo quanto pattuito nel presente accordo, i diritti di proprietà, di utilizzazione e di sfruttamento economico del programma rimangono in via esclusiva in capo all'Amministrazione concedente.

Con il presente accordo le Amministrazioni partecipanti al riuso di MyPay si impegnano altresì a costituire un tavolo tecnico con le finalità e secondo le modalità specificate nel seguito.

Art. 3 Consegna ed installazione

Il programma in formato sorgente e la relativa documentazione verranno consegnati all'Amministrazione utilizzatrice in formato elettronico con la firma del presente atto.

Il programma sarà installato a cura e spese dell'amministrazione utilizzatrice.

Art. 4 Brevetti, diritti d'autore, proprietà intellettuale

L'Amministrazione concedente garantisce che il programma, sviluppato da Regione Veneto, ed i relativi codici sorgente sono propria esclusiva proprietà e che il perfezionamento del presente atto non costituisce violazione di diritti di titolarità di terzi.

L'Amministrazione concedente garantisce che il programma potrà essere modificato senza che ciò possa costituire violazione di diritti di titolarità di terzi.

Pertanto l'Amministrazione concedente manleva e tiene indenne l'Amministrazione utilizzatrice da ogni responsabilità nel caso in cui venga promossa un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti d'autore, di marchio e/o di brevetti italiani e stranieri sul programma da essa sviluppato.

Analogamente, l'Amministrazione utilizzatrice manleva e tiene indenne le altre Amministrazioni partecipanti al riuso da ogni responsabilità nel caso in cui venga promossa un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti d'autore, di marchio italiani e stranieri sulle funzionalità da lei sviluppate.

L'Amministrazione utilizzatrice prende atto che il programma è protetto da diritto d'autore e dagli altri eventuali diritti di privativa applicabili alla fattispecie.

L'Amministrazione utilizzatrice prende altresì atto che nelle nuove versioni del programma applicativo MyPay dovrà sempre essere presente il riferimento al riuso del sistema relativo al progetto MyPay.

Art. 5 Responsabilità

L'Amministrazione utilizzatrice dichiara – in esito alle verifiche effettuate sotto il profilo tecnico, funzionale-organizzativo ed economico – di conoscere il programma e le relative specifiche tecniche e funzionali e di ritenere, sulla base di tali verifiche, detto programma idoneo a soddisfare le proprie esigenze, anche tenuto conto delle personalizzazioni che si rendono necessarie.

L'Amministrazione utilizzatrice solleva l'amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità per eventuali danni – diretti e indiretti, materiali e immateriali – che la stessa Amministrazione utilizzatrice, o i terzi, dovessero subire per l'utilizzo di quanto forma oggetto del presente accordo.

L'Amministrazione utilizzatrice assume ogni responsabilità in merito all'uso, alle modifiche, alle integrazioni, agli adattamenti dei programmi applicativi operati dalla stessa amministrazione utilizzatrice, anche in caso di violazione di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Pertanto, l'Amministrazione utilizzatrice si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione concedente anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le responsabilità per i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.

Art. 6 Governance dell'aggiornamento e manutenzione del programma

Qualora il codice del programma applicativo sia perfezionato o integrato con ulteriori funzionalità a cura ed a spese di una delle parti, resta sin d'ora pattuito che dette modifiche saranno concesse in riuso alle altre parti ai sensi e per gli effetti del presente Accordo.

In particolare le parti si impegnano a sviluppare modifiche condividendo il codice.

Le Amministrazioni partecipanti al riuso concordano di mantenere una sola release ufficiale condivisa del programma, con l'obiettivo di beneficiare mutualmente dei rispettivi investimenti nella manutenzione correttiva ed evolutiva del software. Le nuove versioni e le eventuali manutenzioni correttive ed evolutive del programma devono essere progettate e realizzate partendo dalla versione condivisa del codice. Le parti, attraverso questo Accordo, hanno diritto di accedere al software, gestito secondo le modalità descritte dall'articolo seguente.

Le decisioni comuni sull'evoluzione del progetto saranno stabilite da un Tavolo per la condivisione delle modifiche, delle manutenzioni correttive ed evolutive e degli aspetti comuni di gestione. Ciascuna delle parti designerà un referente tecnico che parteciperà a tale Tavolo.

Le parti, attraverso questo Accordo, hanno diritto di accedere al software condiviso, gestito secondo le modalità descritte all'articolo seguente.

L'Amministrazione concedente riconosce all'Amministrazione utilizzatrice la facoltà di poter modificare, a proprie cure e spese, le funzionalità dei programmi applicativi oggetto del presente accordo. Qualora il programma modificato, presenti le caratteristiche di opera nuova, in termini di originalità ed innovatività, l'Amministrazione utilizzatrice sarà titolare esclusiva della proprietà e dei relativi diritti di sfruttamento economico.

L'Amministrazione utilizzatrice, in condivisione con l'amministrazione concedente, potrà, nell'ottica delle finalità perseguite dalle norme indicate nelle premesse, stipulare con altre amministrazioni che ne abbiano fatto richiesta atti aventi struttura e contenuti analoghi al presente, con particolare riferimento all'unicità dei Tavoli richiamati all'art. 1 ed al comma 4 presente articolo ed alla modalità di gestione all'articolo seguente.

Art. 7 Modalità di gestione del software

Regione Veneto metterà a disposizione il codice sorgente e la possibilità di accedervi attraverso un sistema di *revision control* e *versioning* (ad esempio Apache Subversion). Ognuna delle parti potrà effettuare modifiche sul software; tali modifiche saranno preventivamente condivise presso il Tavolo descritto all'articolo 6; la release ufficiale sarà aggiornata solo dopo il superamento dei collaudi. Dovrà essere resa disponibile la documentazione dell'effettuazione e del superamento del piano di collaudo a carico dell'Amministrazione che ha realizzato la modifica.

Art. 8 Help desk

Le anomalie riscontrate dalle parti saranno condivise attraverso un apposito sistema di bug-tracking messo a disposizione da Regione Veneto, al fine di razionalizzare e coordinare gli sviluppi delle parti secondo un processo individuato dal Tavolo definito dall'articolo 6.

L'impossibilità di gestire un unico punto di contatto condiviso implica che l'help desk di I° livello sia gestito autonomamente da ogni singola Amministrazione. Nel caso in cui il problema richieda l'intervento di un help desk di II° livello, la richiesta dovrà essere inoltrata alla struttura competente della medesima Amministrazione. Analogamente questo dovrà avvenire per l'inoltro della segnalazione alla manutenzione correttiva. I ticket e le soluzioni correttive sviluppate dai singoli soggetti dovranno essere condivise con gli altri soggetti aderenti tramite apposito strumento telematico, condiviso nell'ambito del Tavolo.

Art. 9 Riservatezza

Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi il codice sorgente, informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente atto venga a conoscenza in sede di attuazione del medesimo.

Art. 10 Formazione e sottoscrizione

Il presente atto è formato con strumenti informatici e viene sottoscritto con firma digitale.

Art. 11 Legge Applicabile e foro competente

Per tutto quanto non espressamente previsto, al presente contratto si applicheranno le norme previste dalla vigente legislazione regionale, statale e comunitaria, ed in base ad esse deve essere interpretato. In caso di controversie, comunque derivanti o connesse al presente contratto, si stabilisce che Foro competente è quello di _____, con espressa e totale rinuncia reciproca ad ogni altro foro.

Allegato: Componenti e documentazione del pacchetto.

Data

Per Regione Veneto

Il Dirigente

Per Regione Campania

Il Dirigente
